

Organismo autonomo di I.F.O.R. Istituto di Formazione Organizzazione e Ricerca, accreditato con P.D.G. del 23 aprile 2009 del Ministero della Giustizia al n. 42 del registro dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 c. 4 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e con P.D.G. del 15 luglio 2009 al n. 51 del R.O.C. del Ministero della Giustizia.

Il mediatore designato, se le parti lo richiedono congiuntamente, deve concludere il procedimento con una proposta a norma del D.Lgs. 28/2010, art. 11, c. 1. In caso di mancata richiesta congiunta della proposta, il mediatore si atterrà alle previsioni della normativa vigente al tempo della mediazione.

Art. 6 _____ **Indipendenza del mediatore**

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono comunque incompatibili con la funzione di mediatore coloro i quali:

- a) abbiano o abbiano avuto rapporti professionali o di lavoro, anche non dipendente, con alcuna delle parti nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la mediazione;
- b) abbiano rapporti di parentela, di affinità o amicali nei confronti di una delle parti.

In ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 C.p.c.

Art. 7 _____ **Obblighi del mediatore**

Al mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e prima dell'inizio della prima riunione, la dichiarazione di imparzialità, da consegnarsi a ciascuna parte, di cui al D.Lgs. 28/2010, art. 14, c. 2, lett. a, con la quale attesti anche di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 che precede;
- b) trattare la procedura di mediazione con imparzialità e terzietà, evitando di fornire decisioni sulla controversia, ma aiutando le parti a trovare un accordo per entrambe soddisfacente;
- c) impegnarsi a non svolgere, nei confronti delle stesse parti o in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione della mediazione;
- d) informare immediatamente l'organismo e le

parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

- e) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- f) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

La procedura di mediazione non potrà essere avviata in difetto di quanto previsto all'art. 7, lett. a che precede.

Art. 8 _____ **Diritto di accesso**

Soltanto le parti, il mediatore incaricato e il personale dell'Organismo hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il Responsabile è obbligato a custodire in apposito fascicolo, debitamente registrato e numerato.

Il diritto di accesso, per ciascuna parte, ha per oggetto gli atti depositati nelle sessioni comuni oppure gli atti depositati dalla parte medesima nella propria sessione separata.

Art. 9 _____ **Registro degli affari di mediazione**

È istituito il Registro degli affari di mediazione, tenuto presso la Segreteria ai sensi dell'art. 12 del D.M. 180/2010.

Art. 10 _____ **Comunicazioni riservate**

È espressamente escluso che le parti possano indirizzare eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore al di fuori della procedura di mediazione.

Art. 11 _____ **Privacy**

I dati delle parti, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 ed il mediatore, all'inizio del primo incontro, verificherà l'avvenuta consegna della nota informativa alle parti e l'avvenuta autorizzazione di queste e dei loro

Organismo autonomo di I.F.O.R. Istituto di Formazione Organizzazione e Ricerca, accreditato con P.D.G. del 23 aprile 2009 del Ministero della Giustizia al n. 42 del registro dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 c. 4 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e con P.D.G. del 15 luglio 2009 al n. 51 del R.O.C. del Ministero della Giustizia.

eventuali assistenti al trattamento dei dati personali per le finalità del procedimento.

Art. 12 _____ **Fissazione del primo incontro**

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo, entro 15 (quindici) giorni, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti. La Segreteria ne dà comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione.

Art. 13 _____ **Comunicazione personale**

A richiesta della parte istante, la comunicazione all'altra parte della domanda di conciliazione potrà essere eseguita anche a cura della parte istante medesima.

Art. 14 _____ **Riservatezza esterna**

Al termine della procedura di mediazione, è fatto obbligo di distruggere tutta la documentazione formata nell'ambito della stessa, fatta eccezione per la domanda di mediazione e per l'eventuale risposta, per il verbale di avvenuta conciliazione o di fallita conciliazione e per i documenti forniti dalle parti, alle quali essi andranno restituiti.

Art. 15 _____ **Convocazione ad opera del mediatore**

Il mediatore, se richiesto dall'Organismo, dovrà procedere a convocare personalmente le parti.

Art. 16 _____ **Casi particolari di proposta**

In caso di formulazione della proposta ai sensi del D.Lgs. 28/2010, art. 11, la stessa potrà provenire da un mediatore diverso da quello che avrà condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta medesima potrà altresì essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al

procedimento mediatorio.

Art. 17 _____ **Rapporti con terzi collaboratori**

IforMediate potrà avvalersi di strutture, di personale e di mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Art. 18 _____ **Riservatezza**

Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di mediazione sono tenuti al dovere di riservatezza previsto dal D.Lgs. 28/2010, art. 9.

Art. 19 _____ **O.D.R. e protezione dati**

Se necessario e se richiesto dalle parti, è possibile svolgere sessioni di mediazione *ODR (On-line Dispute Resolution)* avvalendosi dei sistemi telematici di video-conferenza messi a disposizione dall'applicazione informatica *Skype*, che garantisce riservatezza elevata in base ad algoritmi per la cifratura dei dati trasferiti di tipo *AES (Advanced Encryption Standard)* a 256 bit e che ha un codice sorgente cifrato.

Art. 20 _____ **Compensi per gli esperti**

Le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, dei quali può avvalersi il mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010, sono quelle delle corrispondenti tariffe professionali. In difetto di tariffa professionale, il compenso sarà preventivamente concordato tra le parti, tenute al pagamento, e l'esperto, con l'ausilio eventuale del mediatore.

Art. 21 _____ **Codice etico**

Viene allegato al presente regolamento (all. A) il codice etico dell'organismo di mediazione.

Organismo autonomo di I.F.O.R. Istituto di Formazione Organizzazione e Ricerca, accreditato con P.D.G. del 23 aprile 2009 del Ministero della Giustizia al n. 42 del registro dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 c. 4 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e con P.D.G. del 15 luglio 2009 al n. 51 del R.O.C. del Ministero della Giustizia.

Art. 22 _____ **Scheda di valutazione**

Al termine del procedimento, il mediatore consegnerà alle parti la scheda per la valutazione del servizio, ai sensi del D.M. 180/2010, art. 7, c. 5, lett. b, come da modello allegato (all. B) al presente regolamento.

Art. 23 _____ **Sospensione e cancellazione**

In caso di sospensione di *IforMediate* dal registro degli organismi di mediazione, di cui al D.M. 180/2010, art. 3, gli affari in corso saranno trattati da altro organismo scelto dalla parte istante immediatamente dopo che *IforMediate* avrà ricevuto la relativa comunicazione ministeriale. L'organismo designato opererà per gli affari demandati per il tempo della sospensione e non oltre.

L'indennità già corrisposta a *IforMediate* sarà ripartita tra *IforMediate* e il nuovo organismo designato dalla parte istante in ragione del 50%.

In caso di cancellazione di *IforMediate* dal registro degli organismi di mediazione, di cui al D.M. 180/2010, art. 3, gli affari in corso saranno assegnati ad altro organismo che la parte istante individuerà immediatamente dopo aver ricevuto la relativa comunicazione. L'indennità già corrisposta a *IforMediate* sarà ripartita tra *IforMediate* e il nuovo organismo designato dalla parte istante in ragione del 50%.

IforMediate e il nuovo organismo provvederanno ad informare dell'avvenuto trasferimento, per entrambe le ipotesi sopra previste, sia le parti che il responsabile ministeriale del registro degli organismi di mediazione.

Art. 24 _____ **Mancata adesione**

Nei casi di cui al D.Lgs. 28/2010, art. 5, c. 1, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010, art. 11, c. 4.

Art. 25 _____ **Altre norme applicabili**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si renderanno applicabili le altre disposizioni, se compatibili, del D.Lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e di altre eventuali norme emanande che dovessero regolare la materia.

Art. 26 _____ **Tirocinio dei mediatori**

Per poter svolgere le negoziazioni con ordine, per tutelare la riservatezza delle parti e per preservare l'atmosfera confidenziale necessaria alla conciliazione, le richieste avanzate dai mediatori per assistere agli incontri di mediazione in qualità di tirocinanti ex D.M. 180/2010, art. 8, c. 4, sono accettate a condizione che:

- a) il tirocinante sia persona conosciuta e stimata da *IforMediate*;
- b) il tirocinante non presenti la richiesta mentre è in attesa di assistere ad altra sessione di mediazione alla quale è già stato ammesso come tirocinante;
- c) alla data di presentazione della richiesta da parte del tirocinante sia disponibile un caso di mediazione il cui primo incontro non sia ancora stato svolto;
- d) al caso non sia già stato assegnato un altro tirocinante;
- e) le parti interessate alla mediazione acconsentano espressamente alla presenza del tirocinante.

Sempre nell'interesse delle parti conciliande, è esclusa la possibilità di svolgere il tirocinio con modalità telematiche o mediante video-riprese delle sessioni di mediazione.

Art. 27 _____ **Indennità**

In ottemperanza al D.M. 180/2010, art. 16, le indennità dovute da ciascuna parte all'Organismo sono regolate come segue:

- a) I costi della mediazione sono proporzionali al valore della pratica, stabilito nella domanda di mediazione o dal Responsabile dell'Organismo, e sono dovuti da ciascuna parte così come indicato nella tabella delle indennità (all. C).

Organismo autonomo di I.F.O.R. Istituto di Formazione Organizzazione e Ricerca, accreditato con P.D.G. del 23 aprile 2009 del Ministero della Giustizia al n. 42 del registro dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 c. 4 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e con P.D.G. del 15 luglio 2009 al n. 51 del R.O.C. del Ministero della Giustizia.

- b) Prima della prima riunione con il mediatore, ciascuna parte aderente alla procedura di mediazione deve versare l'importo indicato nella tabella delle indennità, eventualmente rapportato alle previsioni della lett. e del presente articolo.
- c) Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, essi si considerano come unica parte.
- d) Agli importi indicati nella tabella delle indennità si aggiungono l'IVA ed eventuali altri accessori che dovessero essere determinati per legge.
- e) L'importo di riferimento indicato dalla tabella delle indennità subisce le seguenti variazioni cumulative:
 - i. aumenta di 1/4 in caso di successo della mediazione;
 - ii. aumenta di 1/5 per casi particolarmente importanti, complessi o difficili, ma resta immutato nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010, art. 5, c. 1;
 - iii. aumenta di 1/5 quando il mediatore formula una proposta scritta di conciliazione, ma resta immutato nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010, art. 5, c. 1;
- iv. per le materie di cui al D.Lgs. 28/2010, art. 5, c. 1, è ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni di riferimento ed è ridotto di 1/2 per i restanti scaglioni;
- v. quando la parte convocata non aderisce alla mediazione, è ridotto a 40,00 Euro per il primo scaglione di riferimento ed è ridotto a 50,00 Euro per gli altri scaglioni.
- f) Il valore della lite si determina dalla domanda di mediazione a norma del C.p.c. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento ex D.M. 180/2010, art. 16, c. 8 e lo comunica alle parti.
- g) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegue a cura di un collegio di conciliatori e per qualsiasi numero di incontri.
- h) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Allegato A

CODICE ETICO

DEI MEDIATORI DI IFORMEDIATE

1. **Professionalità.** Il mediatore si impegna ad aggiornare la propria preparazione sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. **Competenza.** Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato ad affrontare le materie intorno alle quali ruotano gli interessi delle parti.
3. **Imparzialità.** Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui esistano o possano essere dedotti suoi rapporti professionali, di parentela o amicali nei confronti di una delle parti.
4. **Verifica della comprensione.** Il mediatore deve assicurarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - i. le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - ii. il ruolo del mediatore e delle parti;
 - iii. gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
 - iv. la necessità che i loro rappresentanti siano muniti dei poteri.
5. **Diligenza.** Il mediatore deve sempre svolgere i propri compiti con professionalità diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
6. **Autodeterminazione.** Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
7. **Valutazione.** Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
8. **Riservatezza.** Il mediatore non deve rivelare ad alcuno le informazioni apprese dalle parti. Egli può riferire alle altre parti solo le informazioni che la parte interessata ha autorizzato a trasmettere.
9. **Neutralità.** Il mediatore non deve percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti né può individuare nelle parti i clienti per le proprie attività professionali per una durata di ventiquattro mesi dalla conclusione della mediazione.

Organismo autonomo di I.F.O.R. Istituto di Formazione Organizzazione e Ricerca, accreditato con P.D.G. del 23 aprile 2009 del Ministero della Giustizia al n. 42 del registro dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 c. 4 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e con P.D.G. del 15 luglio 2009 al n. 51 del R.O.C. del Ministero della Giustizia.

Allegato B

DATA _____ LUOGO _____

NOME E COGNOME _____

DATA E LUOGO DI NASCITA _____

C.F. _____ FIRMA _____

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE

Barrare il valore corrispondente al proprio gradimento: minimo 1, massimo 5.

**1. ADEGUATEZZA E COMFORT DELLA SEDE
MESSA A DISPOSIZIONE PER L'INCONTRO DI MEDIAZIONE**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. ASSISTENZA DA PARTE DELLA SEGRETERIA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**3. SODDISFAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
RISPETTO AD UN GIUDIZIO IN TRIBUNALE**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**4. LA MEDIAZIONE HA CONSENTITO DI RISPARIMARE TEMPO, COSTI
E RISCHI RISPETTO AD UN GIUDIZIO IN TRIBUNALE?**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5. COMPETENZA DEL MEDIATORE NELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6. ABILITÀ DEL MEDIATORE NEL PROPORRE UNA SOLUZIONE PER LA COMPOSIZIONE DELLA LITE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7. IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI

Organismo autonomo di I.F.O.R. Istituto di Formazione Organizzazione e Ricerca, accreditato con P.D.G. del 23 aprile 2009 del Ministero della Giustizia al n. 42 del registro dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 c. 4 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e con P.D.G. del 15 luglio 2009 al n. 51 del R.O.C. del Ministero della Giustizia.

Allegato C

TABELLA DI COMPOSIZIONE DELLE INDENNITÀ

VALORE DELLA LITE IN EURO		SPESA A CARICO DI CIASCUNA PARTE IN EURO
fino a 1.000,00		65,00
da 1.001,00	a 5.000,00	120,00
da 5.001,00	a 10.000,00	230,00
da 10.001,00	a 25.000,00	340,00
da 25.001,00	a 50.000,00	560,00
da 50.001,00	a 250.000,00	1.200,00
da 250.001,00	a 500.000,00	2.300,00
da 500.001,00	a 2.500.000,00	4.400,00
da 2.500.001,00	a 5.000.000,00	6.500,00
oltre 5.000.000,00		11.000,00